

Allegato 03
Contratto di Leva Civica Lombarda Volontaria

Tra il volontario/a

Nome	
Cognome	
Data di nascita	Luogo di nascita
Codice fiscale	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	

e l'Ente

Ragione sociale	
Comune sede legale	
Indirizzo sede legale	
Partita IVA	

Legalmente rappresentato da

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Ruolo	

PREMESSO

che con provvedimento del Dirigente della Struttura competente è stato approvato il progetto denominato

--

presentato dall'Ente di cui sopra da realizzarsi nelle sedi di seguito indicate (da compilare a cura dell'Ente attuatore)

--

- che il suddetto progetto è stato ammesso all’attuazione della misura Leva Civica Lombarda Volontaria ai sensi della l.r. 16/2019;
- che l’ente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 7 delle “Linee Guida per l’attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 “Istituzione della Leva Civica Lombarda Volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014” approvate con D.g.r. n. 3164 del 26/05/2020, ha provveduto ad effettuare la selezione delle domande pervenute stilando la graduatoria di merito;
- che il volontario/a di cui sopra è risultato utilmente posizionato nella graduatoria ai fini dell’avvio alle attività progettuali in qualità di “volontario di Leva civica” e pertanto invitato a siglare il contratto con l’Ente titolare indicante la data di inizio e di fine del servizio, il trattamento economico e giuridico, nonché le norme di comportamento cui gli stessi devono attenersi con le relative sanzioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, che ha per oggetto la Leva Civica Lombarda Volontaria, ne definisce il periodo e la sede di svolgimento, le risorse (economiche, umane, tecniche o strumentali) atte a garantire al volontario/a l’effettiva possibilità di svolgimento delle attività previste; l’orario di attività del volontario/a, con monte ore medie di 25 ore settimanali e comunque non superiore alle 40 ore settimanali, e non inferiore a 12 ore settimanali, il giorno di riposo settimanale; l’attività formativa specifica obbligatoria, comprensiva anche delle norme sulla sicurezza, complessivamente non inferiore a 8 ore; l’attività formativa e di accompagnamento facoltativa diretta all’acquisizione dell’attestato di competenza regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2007; le modalità di contributo dei volontari/e; le norme di comportamento alle quali i volontari/e devono attenersi e le relative sanzioni; i casi di interruzione e di cessazione dell’attività e le relative conseguenze; il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.196/2003.

Art.1 (Periodo di svolgimento)

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno (gg/mm/aaaa)

--

quale data di inizio del progetto, e termina il giorno (gg/mm/aaaa)

--

Art. 2 (Sede di svolgimento)

Presso la sede

Comune	
Indirizzo	

Altri luoghi (se previsti espressamente dal progetto) dove si svolgeranno le attività dei volontari:

--

Art. 3 (Risorse economiche, umane, tecniche o strumentali)

Il volontario/a sarà inserito nella sede di attuazione indicata all'articolo 2 e avrà a disposizione le seguenti risorse tecniche e strumentali:

--

Il nominativo del responsabile a cui il volontario/a farà riferimento è riportato di seguito

Nome	
Cognome	
Ruolo nell'Ente	

Art. 4 (Orario e giorno di riposo settimanale)

L'impegno medio settimanale richiesto è pari al seguente numero di ore

--

articolate sui seguenti giorni della settimana

--

L'ammontare complessivo delle ore annue è pari a

--

Il giorno di riposo è stabilito come segue:

--

Art. 5 (Attività formativa specifica obbligatoria)

L'attività formativa specifica obbligatoria deve essere avviata entro i primi trenta giorni dall'avvio delle attività e terminare entro 90 giorni. La formazione specifica comprende anche il percorso di formazione sui rischi connessi all'impiego nel progetto oltre alle misure adottate dall'Ente per la prevenzione e la sicurezza.

La formazione specifica, così composta, avrà la durata pari al numero di ore di seguito indicato

--

Art. 6 (Attività formativa e di accompagnamento)

Le ulteriori attività formative e di accompagnamento del volontario/a sono di seguito elencate

--

Art. 7 (Modalità di contributo dei volontari/e)

Le modalità operative di Leva Civica sono indicate nel progetto ammesso all'attuazione: le indicazioni e le attività previste dal progetto sono da ritenersi vincolanti pertanto il volontario/a non sarà tenuto a svolgere compiti diversi da quelli previsti.

In caso contrario il volontario/a avrà l'obbligo di avvertire tempestivamente l'Ente titolare del progetto e, qualora non raggiunga una soluzione soddisfacente, contattare Regione Lombardia (scrivendo alla casella di posta elettronica serviziocivile@regione.lombardia.it) che effettuerà le dovute verifiche.

Il volontario/a è tenuto a

- adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio;
- partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto, attenendosi scrupolosamente a quanto ivi contenuto;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- presentarsi presso la sede dell'ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio;
- comunicare per iscritto all'ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento della leva civica, da cui consegue la cessazione del servizio, almeno tre giorni prima dalla data in cui intende procedere alla cessazione;
- comunicare per iscritto l'assenza dal servizio, facendo pervenire la relativa documentazione;
- seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto, secondo le indicazioni impartite dal suo responsabile;
- partecipare alla formazione nei termini e nelle modalità di cui al progetto;
- rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione del responsabile di riferimento;
- rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene in contatto durante lo svolgimento della leva civica, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio in cui svolge la propria attività;
- astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia;
- non assentarsi senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso;
- interrompere la leva civica nel caso di provvedimento di revoca del progetto nel quale è inserito.

Art. 8 (Norme di comportamento)

La mancata presentazione del volontario/a nel luogo e nella data sopra indicati sarà considerata come rinuncia, e conseguentemente oggetto di informazione da parte dell'ente, secondo le procedure definite, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore, che dovranno essere esibite dal volontario/a all'ente, entro e non oltre le 2 ore successive all'orario pattuito con l'ente quale inizio attività di leva civica.

Art. 9 (Trattamento economico e assicurativo)

Il volontario/a percepisce quale indennità la somma mensile pari a euro

--

da erogarsi su base mensile da parte dell'Ente per tutta la durata definita nel progetto.

Nel caso di interruzione di servizio la somma da erogare verrà calcolata in modo proporzionale al periodo di permanenza. L'interruzione di servizio, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto.

La copertura assicurativa è garantita dalla polizza numero

--

allegata al presente contratto.

Art. 10 (Casi di interruzione e di cessazione dell'attività e relative conseguenze)

In caso di violazione dei doveri di cui all'art. 7 del presente contratto, fermo restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al volontario/a

sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- Rimprovero scritto;
- Decurtazione dell'indennità, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- Esclusione dal servizio con perdita dei benefici ad esso connessi.

Le sanzioni disciplinari indicate, sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti, eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, reiterazione della violazione.

Al volontario/a responsabile di più mancanze con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave.

Nello specifico, le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano al volontario/a per:

- inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività, alle assenze, alla frequenza dei corsi di formazione;
- condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'ente ospitante e con gli altri volontari presenti;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui/lei affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

La sanzione disciplinare relativa alla decurtazione dell'assegno fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a dieci giorni, si applica al volontario/a per:

- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale scritto e della detrazione dell'importo dell'indennità pari ad un giorno di servizio;
- rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dal responsabile di progetto e dal tutor di sede, dell'ente ospitante;
- comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.

La sanzione disciplinare dell'esclusione dalla leva civica, si applica al volontario/a per:

- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
- persistente e insufficiente rendimento del volontario/a, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
- comportamento da cui derivi un danno grave all'ente, a Regione o a terzi;
- comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- assenza arbitraria ed ingiustificata dalle attività, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o per la funzionalità delle attività dell'ente;
- assenze ingiustificate.

Le sanzioni disciplinari qui declinate sono adottate previa contestazione scritta al volontario/a e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

La contestazione è effettuata tempestivamente da Regione, per il tramite degli uffici competenti, sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente accreditato e capofila del progetto approvato e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata al comportamento. Deve altresì contenere i termini del contraddittorio (non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai dieci giorni) entro cui il volontario/a, che ha comunque la facoltà di essere sentito ove lo richiede espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.

La Regione, per il tramite della Struttura Innovazione Sociale, adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 30 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario, diversamente, viene archiviato, nel caso in cui le controdeduzioni del volontario/a, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

Tale sanzione esclude il volontario/a dalla Leva Civica Lombarda Volontaria.

Qualora in casi di estrema gravità sia necessario procedere con l'immediata interruzione del contratto l'Ente attuatore di Leva Civica deve chiedere, sulla base di puntuale istanza contenente dettagliata relazione dei fatti accaduti, il nullaosta preventivo a Regione Lombardia che, in ogni caso, sarà tenuta a sentire preliminarmente il volontario interessato. Qualora Regione dovesse invece ritenere che non sussistano gli elementi per l'immediata interruzione del rapporto di leva civica sarà applicata al volontario la procedura precedentemente descritta per l'irrogazione della eventuale sanzione.

Art. 11 (Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.196/2003)

I dati forniti dal volontario/a sono acquisiti dall'Ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all'eventuale sottoscrizione del presente contratto e all'avvio presso l'ente e saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati da Regione Lombardia, per il tramite delle Strutture competenti per le finalità connesse alla gestione (monitoraggio, verifica e controllo) della misura di Leva Civica Lombarda Volontaria.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui alla misura leva civica.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, nonché ai fini del monitoraggio, verifica e rendicontazione.

Gli interessati godono dei diritti, nel rispetto della normativa vigente in materia, di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, fatto salvo quanto qui contenuto.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.

Art. 12 (Attestato di Leva civica lombarda volontaria)

Al termine dell'attività di Leva civica l'Ente predispone apposita attestazione dettagliata contenente la relazione dell'attività svolta, il percorso formativo realizzato e le competenze ad esse collegate, che consegnerà al giovane a testimonianza del percorso svolto.

Art. 13 (Norme finali)

Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione del volontario che dovrà averne copia. Ulteriore copia dovrà essere tenuta agli atti, in formato cartaceo, presso l'ente accreditato nonché presso la sede operativa dove il volontario/a presta servizio.